

*Unione degli Avvocati d'Italia – sezione distrettuale di Bari*

---

SEMINARIO DI STUDIO

“Gli strumenti di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata dopo le riforme sulla sicurezza pubblica”

*Bari, 1 e 2 dicembre 2009*

**Cenni introduttivi: pericolosità sociale, patrimoni illeciti e recenti opzioni legislative in materia di sicurezza pubblica**

Relatore

**Dott.ssa Valeria MONTARULI**

Giudice del Tribunale dei Minori di Bari

**"Cenni introduttivi: pericolosità sociale, patrimoni illeciti e recenti opzioni legislative in materia di sicurezza pubblica"**

*. 1 . I presupposti della pericolosità sociale e i destinatari degli interventi ablativi a seguito delle riforme. Ampliamento dell'ambito di operatività.*

La legge n. 125/2008, recante il cd. "pacchetto sicurezza", che ha convertito con modifiche il D.L. n. 92/2008 - con particolare riferimento all'art. 11 ter che ha abrogato l'art. 14 della legge n. 55/90 - seguita a distanza di un anno dall'emanazione della legge 15 luglio 2009 n. 94 (cosiddetto 'collegato sicurezza pubblica'), hanno apportato significative innovazioni nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali.

Detti interventi normativi, dotati di indubbia portata dirompente, hanno infatti dato vita a non marginali difficoltà ermeneutiche, sia con riferimento all'individuazione dell'ambito operativo delle misure di prevenzione patrimoniali e delle categorie soggettive dei destinatari, nonché alla nuova ripartizione dei poteri di impulso tra gli organi preposti, sia, soprattutto, con riferimento alla rimodulazione dei singoli reati posti alla base della proposta ablativa. Di converso, nulla è stato disposto in ordine ai profili di diritto intertemporale.

Prima della novella, la fondamentale legge n. 1423/56 disciplinava i presupposti di operatività della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti dei soggetti pericolosi inseriti nelle categorie tipizzate per legge sulla base dell'attualità della loro pericolosità sociale, definita "comune", mentre la legge n. 575/'65 disciplinava, dopo le novelle degli anni Ottanta, l'intervento ablativo patrimoniale - inteso come confisca e sequestro cautelare a questa prodromico, come previsti

dall'art. 2-ter della legge citata - nei confronti degli indiziati di appartenenza a sodalizi di stampo mafioso, vale a dire i soggetti portatori di pericolosità "qualificata", i quali non fossero stati in grado di dimostrare, dinanzi al tribunale, la legittima provenienza dei beni rientranti nella loro disponibilità.

Va precisato che la normativa italiana, particolarmente nel periodo dei delitti eccellenti di mafia, ha potenziato le modalità di aggressione dei patrimoni mafiosi o contaminati dal delitto, attraverso il rafforzamento delle misure prevenzionali di carattere ablativo. Tale evoluzione si pone in linea con il noto insegnamento di Giovanni Falcone, secondo cui "il vero tallone di Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro".

Le successive modifiche normative alla legge n. 1423/'56, disciplinante solo l'applicazione di misure personali e la stessa introduzione di forme di intervento ablativo sul patrimonio contaminato dal delitto, finalizzate ad estromettere dal circuito economico beni di presunta illecita acquisizione, ricadenti nella disponibilità di soggetti collegati con organizzazioni criminali di stampo mafioso od a queste assimilate, non sono state, tuttavia, più ritenute adeguate dal legislatore a fronteggiare le moderne e variegate forme di criminalità organizzata, che negli ultimi anni si connotano per la sussistenza di collegamenti transnazionali e per un'accresciuta capacità di penetrazione del potere mafioso nei gangli più vitali della nostra economia.

In tale processo si inserisce l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto all'erosione del principio, cui era ispirato il sistema prevenzionale, per il quale le misure di prevenzione patrimoniale presupponevano l'applicazione di una misura personale fondata sulla pericolosità sociale dell'indiziato. Peraltro, l'art. 2 ter della legge n. 575/65 non descrive i comportamenti a fondamento del giudizio di

pericolosità, ma si limita a indicare i reati in relazione ai quali valutare la pericolosità<sup>1</sup>.

Per ritenere la pericolosità sociale di un soggetto è dunque sufficiente la pendenza a suo carico di processi per determinati reati, e dunque che si tratti di persona indiziata di 'appartenere' ad un'associazione di stampo mafioso, concetto pacificamente distinto da quello in senso stretto di 'partecipazione', in quanto ritenuto comprensivo anche della situazione del concorso esterno nel reato associativo<sup>2</sup>.

Con riferimento all'**ambito di operatività** delle misure di prevenzione patrimoniale, tra gli emendamenti apportati dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 (cosiddetto 'collegato sicurezza') al pacchetto - sicurezza licenziato dal legislatore del 2008, vi è la previsione di un loro ampliamento ai «soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51 3 bis cpp, ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

Viene inoltre prevista l'applicazione della legge 575/1965, relativa agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso - dopo l'intervento del decreto-legge 92/2008 (c.d. decreto sicurezza) - cui si aggiungono, a seguito della modifica di cui alla l.n. 94/09, tutti i soggetti indiziati di uno dei gravi reati associativi previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. Quanto al riferimento ai soggetti indiziati "di appartenere ad associazioni di tipo mafioso... che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso", il

---

<sup>1</sup> Cfr. A. MAUGERI, *Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal decr. n. 92/2008): la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte*, in *Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il 'pacchetto sicurezza*, a cura di F. Cassano, Roma, 2009.

<sup>2</sup> cfr. Cass. Sez. II, 16 febbraio 2006 n. 7616, Catalano ed altri e da ultimo Cass. Sez. VI 22 gennaio 23 aprile 2009 n. 17229, che ha affermato l'applicabilità delle misure di prevenzione personali e patrimoniali a coloro che siano indiziati di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso a titolo di concorrenti esterni

legislatore sembra fare esplicito riferimento alle ipotesi della partecipazione e del concorso esterno in associazione mafiosa.

L'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 55/'90 ha ulteriormente esteso il modulo ablativo patrimoniale, precedentemente previsto nei confronti dei soggetti indiziati di organicità ai sodalizi dediti al narcotraffico od abitualmente dediti ai traffici delittuosi ovvero connotati da un tenore di vita tale da lasciar ritenere che vivessero, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, purché si trattasse di reati tipizzati per legge e caratterizzati da maggiore allarme sociale (reati di estorsione, usura, riciclaggio, sequestro di persona a scopo di estorsione, contrabbando ecc.). Con l'abrogazione dell'art. 14 l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali si è dunque esteso a tutti i soggetti a pericolosità generica di cui all'art. 19 l. 152/98 come riformato dalla novella (soggetti indiziati di essere dediti a traffici delittuosi o che vivano dei proventi di attività delittuose).

- 2 - *La ratio della riforma e il problema della compatibilità delle moderne sanzioni patrimoniali con la Costituzione.*

Le premesse ideologiche delle summenzionate riforme sono chiaramente esplicitate nei lavori preparatori della riforma (Disegno di legge A.S. n. 733-B, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"). Si legge che la novella legislativa intende porre rimedio alle *"difficoltà operative nell'aggressione dei beni mafiosi dovute all'obsolescenza della normativa di prevenzione"*, ritenute elemento determinante del *"profondo senso di insicurezza e timore"* che attanaglia la popolazione italiana nel presente momento storico, e affermando la sussistenza dei presupposti della necessità e di urgenza a fondamento dell'utilizzo del decreto legge, al fine di effettuare una compiuta rivisitazione della normativa regolante le misure di prevenzione patrimoniale.

Il ricorso sempre più incisivo agli strumenti di ablazione patrimoniale, li ha resi sempre più assimilabili all'*actio in rem*

ispirata ad un concetto di pericolosità in sé del bene, in quanto proveniente dal delitto, piuttosto che di pericolosità della persona, potendosi anche prescindere - alla stregua delle evoluzioni giurisprudenziali poi consacrate in norma di legge - dall'esistenza in vita del soggetto attinto dalla misura prima della conclusione del procedimento prevenzionale, che potrà spiegare i suoi effetti anche in danno degli eredi.

Si pone dunque in maniera sempre più evidente un problema di compatibilità delle moderne sanzioni patrimoniali con taluni fondamentali principi costituzionali, ovvero con il principio di proporzione e il connesso diritto di proprietà, il principio di non colpevolezza e la presunzione di innocenza. Manca infatti, allo stato, una pronuncia della Corte costituzionale che abbia svolto una compiuta valutazione dei profili di legittimità costituzionale, che la dottrina contesta alla normativa in esame. Invero, finora la Corte costituzionale ha affrontato talune questioni di legittimità costituzionale delle misure in esame solo incidentalmente e in relazione ad altre fattispecie (art. 12 quinquies e sexies l. n. 306/92).

Si fa riferimento alla sentenza Corte cost. 17 febbraio 1994 n. 48, che ha affermato la compatibilità con i principi costituzionali dell'adozione di misure cautelari reali, indipendentemente dalla verifica sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, posto che è possibile graduare i valori che l'ordinamento tutela (da un lato la libertà personale, dall'altro la libera disponibilità dei beni), e costruire differentemente il "potere" del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame. Inoltre, la pronuncia della Consulta del 29 gennaio 1996 n. 18 ha ritenuto non irragionevole la presunzione *ope legis* dell'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso.

Peraltro, pronunciandosi sulla questione relativa al rapporto tra misure di prevenzione personali e misure patrimoniali, la Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2004, n. 368 ha escluso un rapporto di completa autonomia tra le stesse.

Essa riprende il tema già affrontato dalle Sezioni Unite 1996 con la celebre sentenza Simonelli (n. 18 del 17 luglio 1996), la quale si è pronunciata nel senso dell'irrilevanza del venir meno del proposto, allorquando sussistano i presupposti di pericolosità qualificata e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, e ha affermato che la confisca di prevenzione non è connotata, né dal carattere sanzionatorio di natura penale, né da quello di prevenzione in senso stretto, ma può essere ricondotta ad un *tertium genus* costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria prescritta dall'art. 240 cpv. cp, che appunto si caratterizza per l'oggettiva inerenza della pericolosità al bene e per la conseguente obbligatorietà dell'intervento ablativo, persino in caso di proscioglimento, ai sensi dell'art. 205 cp.

La Corte costituzionale del 2004 argomentava che il vigente sistema legislativo, pur in presenza della tendenza a rendere in alcuni casi le misure di prevenzione patrimoniali autonome rispetto a quelle personali, rimane ancorato al principio che le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra beni di cui non sia provata la legittima provenienza e i soggetti portatori di pericolosità sociale che ne dispongano, o che siano avvantaggiati dal loro reimpiego nell'ambito di attività delittuose, essendo la pericolosità del bene «*considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre*». Conseguentemente, un intervento, volto a rendere possibile l'applicazione della confisca in caso di contestuale rigetto della richiesta di misura di prevenzione personale per mancanza del requisito della pericolosità sociale, si tradurrebbe in una «*innovazione conseguente ad una scelta di politica*

*criminale*» che non rientra nei poteri della Corte costituzionale, ma è di esclusiva spettanza del legislatore.

La Corte costituzionale sembra dunque contemplare la possibilità che il legislatore operi delle modifiche nel senso di uno sganciamento tra misura di prevenzione patrimoniale e misura personale. Conseguentemente, nel momento in cui il legislatore ha operato questa scelta di politica criminale, la Consulta potrà, ove adita, intervenire per pronunciarsi nuovamente sulla compatibilità di tale normativa con i principi costituzionali.

Non possono naturalmente essere ignorati i pronunciamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che in generale ha affermato la conformità della confisca antimafia prevista dalla legislazione speciale italiana, in quanto la misura sia prevista dalla legge, finalizzata ad uno scopo legittimo, quale è il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, proporzionata allo scopo perseguito e imposta secondo un procedimento giurisdizionale<sup>3</sup>.

- 4 - *Le rilevanti innovazioni introdotte dalle riforme sulla sicurezza pubblica in materia di pericolosità sociale.*

Le riforme sulla sicurezza pubblica hanno apportato le seguenti rilevanti innovazioni, nel senso di un ampliamento dell'ambito operativo delle misure di ablazione dei patrimoni mafiosi e di un potenziamento delle stesse, mediante una significativa erosione della categoria della pericolosità sociale. Si possono enucleare i seguenti profili innovativi:

- quanto all'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, l'art. 11 *ter* della legge 24 luglio 2008, n. 125, ha proceduto all'**abrogazione dell'art. 14 della legge n. 55/1990**, che, ponendo fine ad accese discussioni, aveva

---

<sup>3</sup> Cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza Raimondo c. Italia, 22.2.1994, in *Cass. pen.*, 1994, 2252, n. 1455/3; Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza Prisco c. Italia, 15.6.1999; Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza Riela c. Italia, 4.9.2001.

sancito l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali anche ai soggetti contemplati dall'art. 19 l.n. 152 del 22 maggio 1975 (legge Reale), seppure limitatamente ad alcune categorie di reati. Quest'ultima norma estendeva le misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei soggetti indicati negli artt. 1 e 2 l. n. 1423/1956, ossia nei confronti dei soggetti che, sulla base di elementi di fatto, debba ritenersi che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi e di coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano anche in parte con i proventi di attività delittuose. Si discuteva, in dottrina e giurisprudenza, se il rinvio contenuto nell'art. 19 ("Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575, si applicano anche alle persone indicate...") avesse natura formale, cioè se si riferisse anche alle discipline e alle misure introdotte nel 1982, ovvero se, essendo di natura materiale o recettizia (ovvero inglobando la mera norma all'epoca vigente e cristallizzata), continuasse ad operare con riferimento alle sole misure personali previste dal testo originario del 1965. Il problema si è posto in relazione all'introduzione nella legge antimafia dell'applicabilità delle misure patrimoniali agli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, ad opera del d.l. n. 629/1982, convertito in legge n. 726/1982 (c.d. legge Rognoni-La Torre). Essa imponeva di verificare se le nuove misure del sequestro e della confisca fossero applicabili anche alle persone pericolose previste dalla legge n. 152/1975 (artt. 18 e 19). L'art. 14 l.n. 55/1990 aveva risolto la questione sancendo chiaramente l'applicazione delle misure patrimoniali a tali soggetti, ma solo quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivassero i proventi fosse una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando. Con l'abrogazione dell'art. 14 l. 55/1990, l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale si riespandeva nei confronti di tutti i soggetti a pericolosità generica indicati nell'art. 19 l. n. 152/75 riformato dal decreto 92/08, ovvero dei soggetti indiziati di essere dediti

ad attività delittuose o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose indipendentemente dai crimini commessi. Sulla questione è da ultimo intervenuta la Cassazione con sentenza n. 6000 del 4 febbraio 2009, Ausilio, che ha proceduto all'esame degli effetti dell'abrogazione di cui all'art. 11, legge n. 152/2008, osservando che tale abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulla norma di riferimento di cui all'art. 19, atteso che tale norma è sempre rimasta in vigore. Ne consegue che il venir meno della norma speciale fa rivivere nella sua pienezza l'operatività della norma generale, che non è stata mai modificata, né abrogata. Pertanto, l'applicazione di tutte le misure di prevenzione (personali e patrimoniali) previste dalla legge n. 575/1965 (come successivamente modificata dalla legge del 1982), riguarda tutti i soggetti individuati dall'art. 1, n. 1) e art. 2 della legge n. 1423/1956. La sentenza Ausilio conclude che la predetta interpretazione, che ritiene la rivitalizzazione della piena operatività dell'art. 19 della legge Reale, appare conforme alla complessiva *ratio legis* sottesa al decreto sicurezza, che è quella di rafforzare l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Essa è altresì in linea con il 'doppio binario' previsto in materia di competenza a promuovere il procedimento di prevenzione, attribuendo con l'art. 10 poteri di impulso alla proposizione di misure di prevenzione patrimoniale ai soggetti indiziati all'appartenenza di sodalizi mafiosi al Procuratore nazionale antimafia e al Procuratore distrettuale e attribuendo analoghi poteri di proposta per l'adozione di misure patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 n. 1 e 2 della legge n. 1423/1956 in capo al Procuratore della Repubblica presso il circondario in cui dimora la persona del proposto.

- Quanto ai **poteri di impulso**, a norma del novellato art. 2, co. I, della legge n. 575/'65, recante "Disposizioni contro la mafia", è previsto che "*Nei confronti delle persone di cui all'art. 1 (gli indiziati di mafia, camorra o altre associazioni comunque localmente denominate, nonché, secondo la novella, per i reati previsti dall'art. 51, co. 3 bis, c.p.p.) possono essere proposte*

dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal Questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo ed al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni". Il primo elemento innovativo, in tema di proposte di misure personali qualificate ex lege n. 575/65, è costituito dall'individuazione della legittimazione attiva della proposta prevenzionale in capo al Procuratore distrettuale, in luogo dei singoli Procuratori circondariali. Rimane ferma, come si è detto, la competenza del Procuratore del circondario in relazione alle proposte formulate ai sensi della legge n. 1423/56 fondate sulla 'pericolosità comune'.

- Con riferimento al profilo dell' **attualità della pericolosità sociale del proposto**, l'art. 11-ter della novella prevede, a modifica dell'art. 2-bis, co. VI bis, della legge n. 575/'65, che "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa". Inoltre, il comma 11 dell'art. 2 ter legge n. 575/65, come novellato dalla riforma, prevede che "La confisca può essere disposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso". Rispetto al principio generale dell'applicabilità disgiunta delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali, funge da corollario il principio della irrogabilità *ultra mortem* delle misure patrimoniali, così consacrando in un dettato normativo il risultato della precedente complessa evoluzione giurisprudenziale. L'odierno legislatore ha

dunque raggiunto un triplice risultato:

1. spezzare il nesso di accessorietà delle misure di prevenzione speciale a contenuto patrimoniale rispetto alle misure di prevenzione personale;

2. conferire al giudice il potere di pronunciarsi anche nel caso in cui la sopravvenuta morte del proposto avvenga nelle more del procedimento;

3. consentire ai soggetti legittimati di avanzare richiesta nei cinque anni successivi al decesso dell'interessato.

Nei lavori preparatori si evidenzia che tale modifica andava nel senso segnalato, nel corso della scorsa legislatura, dalla Commissione nazionale antimafia che, nella relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata (Doc. XXIII, n. 3), affermava che *"L'indissolubile relazione che la norma fissa tra la pericolosità del soggetto e la possibilità di sottoporre a confisca i patrimoni nella sua disponibilità espone, dunque, i provvedimenti ablatori dei patrimoni alle sorti dei provvedimenti giudiziari concernenti la pericolosità sociale del soggetto stesso. Appare, pertanto opportuno procedere a modifiche normative nel senso della separazione tra le misure di prevenzione personali e le misure patrimoniali... Questo renderebbe possibile, innanzitutto, che, in caso di morte del proposto, il procedimento di prevenzione patrimoniale continui nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento. In sintesi, si immagina una sorta di "perdurante illiceità dei beni" strettamente connessa alla formazione degli stessi".* La ratio è quella di evitare il proliferare di ricchezze non giustificate, immesse in un circuito economico connotato da forte valenza criminale.

La legge n. 94/09 è tornata sulla questione, e intervenendo nuovamente sull'art. 2-bis della legge 575/1965 (attraverso una novella al già ricordato art. 10 del decreto-legge 92/2008), al

fine di prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere richieste e applicate "indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione". L'ulteriore tassello costituito dal predetto inciso, sembra alludere ad un'intrinseca pericolosità del bene, considerato viziato da presunta provenienza illecita, in quanto era nella disponibilità di un soggetto indiziato di appartenenza ad un sodalizio mafioso o ad esso equiparato e perché riveste un valore sproporzionato rispetto alle risorse economiche del proposto. Orbene, l'interpretazione letterale del suddetto inciso, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore intenda prescindere dall'accertamento della pericolosità sociale del soggetto attinto da confisca. Si è osservato in dottrina e giurisprudenza che tale lettura porrebbe rilevanti problemi di compatibilità della disposizione in esame con i principi costituzionali di cui agli artt. 27, 41 e 42 Cost. Si è dunque proposta una lettura costituzionalmente orientata della norma, per cui la misura di prevenzione patrimoniale deve ritenersi applicabile non soltanto nei casi normativamente previsti, ma pure in ulteriori ipotesi in cui la misura *personale*, pur in presenza di un individuo pericoloso, o che è stato a suo tempo pericoloso, non può essere irrogata, per il ravvisato difetto di attualità della pericolosità sociale ovvero perché sia cessata l'esecuzione della misura personale medesima (si pensi al caso del collaboratore di giustizia).

- 5 - *Conclusioni.*

La linea di tendenza espressa dalla riforma riflette l'esigenza di adeguare l'azione di contrasto alla natura transnazionale e alla dimensione economica che la criminalità organizzata sta sempre più assumendo nell'epoca della globalizzazione: la regolamentazione delle misure di prevenzione è stata profondamente ripensata per conservarne l'efficacia nell'ambito di un sistema nel quale le

dinamiche patrimoniali e finanziarie trascendono i confini nazionali, orientano le strutture criminali secondo criteri di razionalità imprenditoriale e le rendono largamente insensibili all'identità ed alle vicende giudiziarie dei singoli componenti.

Sul punto, con riferimento alla progressiva autonomizzazione del procedimento prevenzionale rispetto a quello penale, così conclude la relazione del Massimario presso la Corte di Cassazione III/09/09, **Novità legislative: L. 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica":**

*"La recente riforma porta ad ulteriori sviluppi una linea di tendenza già da tempo manifestatasi nella realtà giurisprudenziale, dove il procedimento di prevenzione non è rimasto confinato entro i limiti di una funzione surrogatoria o alternativa rispetto all'intervento penale, ed è venuto sempre più a configurarsi come un "processo al patrimonio", condotto parallelamente al processo penale attraverso metodi probatori e criteri di giudizio più "elastici" rispetto alla rigida disciplina valevole per il dibattimento, ma comunque conformi alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali..."*.

Dai lavori preparatori della riforma emerge che, al fine di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata «*incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l'intervento consiste nel passaggio da un approccio incentrato sulla "pericolosità del soggetto" a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato*».

Non può tuttavia non evidenziarsi che proprio il carattere disorganico e frammentario dell'intervento legislativo de quo, impedisce la piena realizzazione della ratio che il legislatore si era prefisso, ovvero quella di rafforzamento del consenso sociale nei confronti degli strumenti ablativi dei beni di matrice illecita, in una prospettiva di equo bilanciamento degli interessi, potenziando la polifunzionalità della confisca, come

strumento volto, da un lato, ad impedire che disponibilità economiche acquisite illecitamente vengano destinate ad alimentare ulteriori attività criminose o impiegate in attività di riciclaggio, e, dall'altro, a garantire la tutela dei principi (come la libertà di mercato, la libertà di concorrenza, la trasparenza) che devono presiedere al funzionamento del sistema economico. Proprio gli esaminati nodi problematici rendono quanto mai attuale la questione del rapporto tra le esigenze di funzionalità e di potenziamento degli strumenti di ablazione patrimoniale, insite nella riforma e il rispetto delle libertà fondamentali e delle garanzie costituzionali.

VALERIA MONTARULI